

1610/18

N. R.G. 997/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Stefano Rago, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 997/2016 R.G. promossa

da

██████████ COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e P. IVA ██████████, con sede in Reggio Emilia, via ██████████ n. ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa dall'avv. Giammarco Carretti come da delega a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, via Danubio n. 13

APPELLANTE

contro

██████████, C.F. ██████████ e P. ██████████, con sede in Quattro Castella (RE), via ██████████ n. ██████████, in persona del titolare ██████████; rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Marchesini come da procura a margine del ricorso per ingiunzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Emilia, via Luigi Sormani Moretti n. 10

APPELLATO

e con la chiamata in causa di:

██████████, C.F. ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Artusi come da procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Parma, via Pesenti n. 2/A

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 124M/2015 pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 16.09.2015 e depositata in data 09.11.2015.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] Costruzioni s.r.l. interponeva appello avverso la sentenza n. 124M/2015 pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 16.09.2015 (depositata in data 09.11.2015) con cui era stata respinta l'opposizione proposta dalla predetta società avverso il decreto ingiuntivo n. 397/2013 in data 17.09.2013 emesso dal Giudice di Pace di Montecchio Emilia in favore di [redacted] (in seguito anche solo [redacted]) a saldo di forniture e prestazioni di importo pari ad € 2.960,30 per sorte capitale, con condanna di essa opponente alla rifusione delle spese di lite.

Il giudizio di primo grado si era sviluppato come in appresso.

La società [redacted] Costruzioni s.r.l. – eccependo preliminarmente la nullità del provvedimento monitorio per essere stato emesso in assenza dei presupposti di legge e deducendo, nel merito, di aver stipulato con il committente [redacted] contratto di appalto in data 08.11.2011 per l'esecuzione di opere, prestazioni e forniture volte alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà del [redacted] sito in Bibbiano (RE), via Piave n. 12 – aveva lamentato che, tuttavia, la fornitura e l'esecuzione delle opere di lattoneria oggetto della fattura n. 27 del 02.08.2013 azionata in via monitoria erano state affidate dal [redacted] alla sola ditta individuale [redacted]

Eccepita pertanto la propria estraneità alla fornitura in oggetto e contestati altresì gli importi esposti nella predetta fattura, l'avvenuta consegna dei materiali ed il loro montaggio, [redacted] Costruzioni s.r.l. aveva chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.

[redacted] aveva contestato la fondatezza dell'opposizione, deducendo essere stata l'appaltatrice [redacted] Costruzioni s.r.l. a richiedere l'installazione dei manufatti in questione. Aveva chiesto altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa di [redacted] [redacted], nei cui confronti aveva spiegato domanda di condanna al pagamento della somma controversa.

[redacted], confermando la tesi di [redacted], aveva chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte opposta nei propri confronti, rappresentando di aver estinto ogni obbligazione verso [redacted] Costruzioni s.r.l. derivante dal contratto di appalto a seguito del saldo integrale della fattura emessa dalla predetta società appaltatrice.

Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, rendendo la seguente motivazione, che testualmente si riporta:

«La documentazione allegata al decreto ingiuntivo, anche se in ipotesi fosse insufficiente, trasformandosi la causa (per l'opposizione) in una ordinaria, con i relativi oneri probatori, ha un'importanza relativa anzi non ne ha alcuna.

L'opposizione risulta comunque infondata anche nel merito e come tale va respinta. In effetti non vi è agli atti traccia né documentale né di offerta istruttoria ammissibile dei motivi sostenuti dall'opponente, che appaiono di per sé pretestuosi anche perché indimostrati. Più di tutto manca traccia di qualsiasi contestazione scritta, che se veramente i motivi di opposizione non fossero stati infondati certamente non sarebbe mancata. Verosimile invece, e lo si ritiene vero, che le contestazioni dell'opposta siano oltre che tardive anche pretestuose. L'istruttoria offerta o da ulteriormente offrirsi nei termini, oltre che non ammissibile ex artt. 2721 e segg. cc, anche perché contenente valutazioni o circostanze negative non deferibili ai testi, sarebbe stata comunque inutile perché contraria alle risultanze cartolari ed alla verosimiglianza delle versioni, specie – ripetesi – per l'assenza di ogni precedente contestazione scritta, nonché per i documenti presenti, che rendono verosimile la versione dell'opposta e non quella dell'opponente.

Nel rito del giudice di pace, per inciso, le prove poi vanno dedotte nell'atto introduttivo od al più in prima udienza. Il termine di cui al comma quarto dell'art. 320 cpc viene concesso solo per integrare i mezzi di prova, e solo per quanto reso necessario dalle altrui difese, e non già per dedurre per la prima volta le prove che avrebbero potuto e dovuto essere dedotte fin dall'atto introduttivo. E comunque non possono considerarsi ex art. 244 cpc rituali le prove eventualmente dedotte che facciano mero e generico riferimento alle diffuse e descrittive, e non partitamente capitolate, circostanze dell'atto introduttivo, peraltro contenente giudizi oppure non rechino l'indicazione dei testi da escutere. In ogni caso le circostanze dedotte dall'opposta sono, a prescindere dalla tempestività, non ammissibili né rilevanti per il contendere, già sufficientemente chiaro per tabulas sia per i documenti presenti che per quelli assenti già richiamati.

Il credito della parte opposta verso l'opponente risulta invece documentato e come tale sussistente, essendo chiaramente supportato da tutti gli allegati di causa, della fase monitoria e della fase di opposizione, anche con precisa esatta quantificazione del credito stesso.

Per il resto – come detto – la mancanza di contestazione, se non con gli atti di causa o in prossimità degli stessi, conferma la infondatezza e pretestuosità dei relativi motivi esposti dall'opponente. Da ciò si trae conferma che l'opposizione risulta infondata, essendo di contro legittima la pretesa dell'opposta di veder saldato il proprio credito verso l'opponente, contestato a fine rapporto, mentre durante lo stesso sono mancate precise contestazioni. Al contrario la documentazione prodotta dall'opposta e la tesi della stessa, che invocano la legge e non sono smentite, attesta in modo certo la sussistenza e l'entità del credito della parte opposta come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo, decreto che va perciò confermato. Nel caso specifico, anche se si volesse superare la tardività delle deduzioni, come espresso nell'ordinanza de qua, in ogni caso si ricaverebbe dai documenti che la tesi che l'incarico sia stato dato da ~~C. G.~~ e non dall'opponente è del tutto infondata o almeno priva di ogni prova, e quindi da capo credibilità da ciò fondamento. In ogni caso la prova offerta è almeno tardiva, se non inammissibile per contrarietà ai documenti in atti ed ai principi diffusamente esposti in sentenza e nella menzionata ordinanza riservata de qua di cui

agli atti. Quindi come detto il decreto ingiuntivo va confermato con il rigetto dell'opposizione. Spese come per legge. Nessuna delibera per le spese del terzo».

A sostegno dell'appello, [redacted] Costruzioni s.r.l., oltre a reiterare le argomentazioni già svolte nel corso del giudizio di primo grado in punto di nullità del decreto ingiuntivo siccome emesso in mancanza di prova scritta del credito, censurava la gravata sentenza per avere erroneamente valutato il materiale probatorio da essa prodotto e ritenuto altresì inammissibili le istanze istruttorie richieste dalle parti.

L'appellante, in integrale riforma della sentenza impugnata, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda formulata da [redacted].

[redacted], nel costituirsi nel presente grado d'appello con apposita comparsa in data 01.06.2016, eccepiva, in via preliminare, il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di [redacted] nonché l'omessa indicazione dell'invito di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. Nel merito, contestato il dedotto avversario, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 02.03.2017 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [redacted].

Il [redacted] costituitosi all'udienza del 14.09.2017, eccepiva l'inammissibilità della domanda di [redacted] nei suoi confronti, stante la mancata proposizione di appello incidentale (anche condizionato), e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

Alla successiva udienza del 25.01.2018 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 e 281 *sexies* c.p.c.

4. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti in appresso precisati.

4.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità dell'atto di appello per mancanza dell'invito di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «la mancata, completa indicazione, da parte dell'attore, del giorno dell'udienza di comparizione con il contestuale invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza ed a comparire dinanzi al giudice designato ex art. 168 bis con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art.167, implica la nullità della citazione medesima, non potendosi ritenere sufficiente, all'esito della nuova formulazione del ricordato art. 163 c.p.c., il mero, generico rinvio ai termini di cui all'art. 166, necessario essendo, per converso, al fine di non depotenziare sensibilmente la funzione garantistica della norma, l'esplicita quantificazione di tali termini, onde, per potersi ritenere adempiuto l'onere corrispondente, l'avvertimento dovrà contenere anche la sostanza, se non la forma, dell'invito» (Cass. 13652/2004 rv. 574802).

Tuttavia, la S.C. ha precisato che «l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la

nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione» (Cass. 21910/2014 rv. 632986).

Nella specie, nell'atto di appello è stato effettivamente omissivo l'invito previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c.

██████████, però, nel costituirsi, ha svolto appieno le proprie difese e non risulta aver richiesto la fissazione di una nuova udienza, sicché il vizio in esame deve ritenersi sanato.

4.2. Parte appellante ha insistito nell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in mancanza dei presupposti di legge.

L'eccezione è fondata.

Il credito fatto valere in via monitoria da ██████████ è liquido e deriva da prestazioni d'opera e da fornitura di merce.

Il ricorrente, ai sensi dell'art. 633 comma 1 n. 1 c.p.c., è obbligato a fornire prova scritta del diritto fatto valere, ovvero prova scritta del fatto costitutivo di tale diritto.

Ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., valgono come prova scritta – e sono dunque prove idonee ai soli fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e con riguardo ai crediti per somministrazioni di merci e di danaro nonché, a seguito della modifica del predetto articolo (introdotta dall'art. 8 comma 3 d.l. 432/1995, convertito nella l. 534/1995), per prestazioni di servizi – le scritture contabili dell'imprenditore, se estratte in forma autentica.

A corredo della domanda monitoria ██████████ ha prodotto soltanto la fattura n. 27 del 02.08.2013, priva di estratto autentico.

Corretta è pertanto, in mancanza di prova scritta su tale punto, la censura di ██████ Costruzioni s.r.l. che ha lamentato l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo sulla base di documenti inidonei, ossia la sola fattura non estratta in forma autentica.

Non sussistevano, dunque, le condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituendo prova scritta, in ordine alla fornitura di merce ed alla prestazione di servizi, la fattura prodotta, poiché non estratta in forma autentica (cfr. Cass. 740/2000, in motivazione).

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. 19560/2009 in tema di revoca del decreto ingiuntivo emesso in assenza dei presupposti di legge).

4.3. Ciò detto, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di domanda – del decreto di ingiunzione.

Nel merito, si osserva quanto segue.

È pacifico in quanto documentale che ██████████ (committente) stipulava con ██████ Costruzioni s.r.l. (appaltatrice) contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere e forniture finalizzate alla ristrutturazione dell'immobile abitativo di proprietà del committente ██████, sito in Bibbiano (RE), via Piave n. 12.

Come si evince dal computo metrico allegato al predetto contratto, tra le opere che il Cagni aveva incaricato ~~_____~~ Costruzioni s.r.l. di realizzare vi erano quelle relative alla "Copertura" dell'immobile: in particolare, «Fornitura e posa di canale di gronda in rame spessore 6/10 completa di ogni accessorio Sviluppo 50 cm» (voce 34), «Fornitura e posa di tubo pluviale standard completo di gomiti e collarini Diametro 10 cm» (voce 35), «Fornitura e posa di copertine scossaline e frontalini completi di ogni accessorio...» (voce 36).

La fattura n. 27 del 02.08.2013, emessa da ~~_____~~ nei confronti di ~~_____~~ Costruzioni s.r.l. ed azionata in via monitoria, ha ad oggetto «Fornitura e montaggio grondaia rame 6/10 sv. 50», «Fornitura e montaggio frontalino rame 6/10 sv. 60», «Fornitura e montaggio bandella piegata e traforata rame 6/10 sv. 33 comprensivo di maggiorazione per traforatura», «Fornitura copertina coprimuretto lavandino esterno rame 6/10», «Fornitura e montaggio tubo pluviale ø 100 rame», «Fornitura e montaggio tubo pluviale ø 80 rame», «Materiale rame portato in cantiere non montato in quanto si tratta di copertine in rame 6/10 con misure particolari da Voi richieste e da Voi trattenute».

È incontrovertito tra le parti che ~~_____~~ abbia effettivamente eseguito le opere di lattoneria e fornito il materiale di cui alla fattura *de qua*.

A sostegno dell'avvenuta consegna in cantiere del materiale oggetto della fornitura per cui è causa, ~~_____~~ ha prodotto i D.D.T. n. 907 del 18.06.2012, n. 1137 del 17.07.2012, n. 1284 del 27.08.2012, n. 1285 del 27.08.2012, emessi dalla società Biesse s.r.l. nei confronti di essa appellata.

~~_____~~ Costruzioni s.r.l., lungi da riproporre nel presente giudizio tutte le difese ed eccezioni svolte in primo grado, si è limitata a reiterare la tesi difensiva secondo cui non avrebbe incaricato la ~~_____~~ di realizzare le opere di lattoneria presso l'immobile del ~~_____~~ che, a suo dire, avrebbe commissionato tali opere, peraltro asseritamente escluse dal contratto di appalto, direttamente a ~~_____~~ denunciando l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure del materiale probatorio acquisito e proponendone una diversa lettura.

L'assunto è infondato.

È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (Cass. 17371/2003 rv. 568223).

È dunque ~~_____~~ a dover provare di aver conferito l'incarico di eseguire i lavori di cui alla fattura n. 27/2013.

Tale onere probatorio è stato assolto, posto che dalla documentazione in atti si evince la prova della fondatezza della pretesa azionata dall'odierna appellata.

La causa è sufficientemente istruita su base documentale e può essere decisa senza l'assunzione di mezzi istruttori.

Poiché il rapporto contrattuale è contestato, la fattura commerciale non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. 299/2016 rv. 638451).

Nella specie, si aggiungono i seguenti ulteriori elementi probatori.

Le opere esposte nella fattura azionata monitoriamente da [redacted] sono, al di là di alcune diversità descrittive (si tratta, in buona sostanza, di opere realizzative di canali di gronda, scossaline, bandinelle ed altro), le medesime di quelle oggetto del contratto di appalto [redacted] s.r.l.: si consideri, in particolare, la perfetta identità tra la «Fornitura e posa di canale di gronda in rame spessore 6/10 completa di ogni accessorio Sviluppo 50 cm» di cui alla “voce 34” del computo metrico e la «Fornitura e montaggio grondaia rame 6/10 sv. 50» di cui alla fattura.

Già tale considerazione esclude l'attendibilità del S.A.L. n. 3, prodotto da [redacted] Costruzioni s.r.l. *sub* doc. 9, in cui è riportata anche la suddetta “voce 34”.

Si osservi, poi, che tra il materiale portato in cantiere (sebbene poi non installato) vi erano proprio le “copertine”, incluse anch'esse nel computo metrico (cfr. voce 36).

La conferma di quanto sopra si rinviene anche nelle misure e nel costo dei materiali indicati nel computo metrico (€ 2.021,20), che sono coerenti con quelli esposti nella fattura azionata in via monitoria (€ 2.960,30), dovendosi tenere conto del sovrapprezzo applicato dalla subappaltatrice [redacted].

Ad essere altresì significativa è poi la comunicazione in data 07.11.2012 con cui, a prescindere dalle motivazioni sottese, volte al raggiungimento di un'intesa transattiva con la committenza, [redacted] Costruzioni s.r.l. rappresentava al [redacted] che si sarebbe fatta carico del pagamento spettante a [redacted] (cfr. doc. 5 del terzo chiamato).

Deve ritenersi, dunque, che le opere di lattoneria per cui è controversia sono state subappaltate da [redacted] Costruzioni s.r.l. a [redacted].

Va infine precisato che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006 rv. 593961; così anche Cass. 25509/2014 rv. 633604 e Cass. 8294/2011 rv. 617420).

Inoltre, va altresì richiamata la pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (Cass. S.U. 642/2015 rv. 634091 e Cass. 22562/2016 rv. 641641).

In ogni caso, giova evidenziare come la documentazione prodotta dall'odierna appellante non abbia il valore probatorio da essa invocato:

– la *email sub* doc. 1 è stata inviata dal direttore dei lavori, geom. Giampiero ~~Colombo~~, a ~~XXXXXXXXXXXX~~, che stava appunto effettuando i lavori presso l'immobile del ~~XXXX~~ e per conoscenza (oltre che a Cagni) anche – e significativamente – proprio a ~~XXXX~~ Costruzioni s.r.l.: da tale missiva non si desume affatto il preteso incarico diretto da parte della committenza all'odierna appellata, bensì soltanto un comprensibile interessamento nell'esecuzione delle opere, in cui, peraltro, erano stati riscontrati vizi e/o difetti;

– il doc. 2 è soltanto una missiva con cui ~~XXXX~~ Costruzioni s.r.l. contestava a ~~XXXXXXXXXXXX~~ l'invio della fattura n. 27/2013 per il relativo saldo;

– il doc. 3 rappresenta una mera dichiarazione del geom. ~~Colombo~~;

– il “Prospetto lavori eseguiti da fatturare” *sub* doc. 4, trasmesso a mezzo fax da ~~XXXXXXXXXXXX~~ al geom. ~~Colombo~~, non contiene alcuna richiesta di pagamento, ma, anzi, sotto la voce “Cliente”, l'odierna appellata ha indicato anche l'impresa ~~XXXX~~, che infatti si trova (ancora una volta significativamente) nella disponibilità del documento in esame;

– con la *email sub* doc. 5 il geom. ~~Colombo~~, nel trasmettere la contabilità delle lattoniere al ~~XXXX~~, si limitava a dare atto di aver verificato la congruità dei prezzi di ~~XXXX~~ Costruzioni s.r.l.

– il doc. 6 è sottoscritto dal solo D.L.

– il doc. 7 non contiene alcunché di rilevante ai fini del giudizio.

La prova orale insistita dalla parte appellante sarebbe comunque inammissibile.

A tal proposito, si osserva che il capitolo 1 è documentale («Dica il rispondente se nell'appalto ~~XXXXXXXXXXXX~~ / ~~XXXXXXXXXXXX~~ s.r.l. fosse o meno ricompresa la fornitura e posa della lattoneria in rame di cui alla fattura ~~XXXXXXXXXXXX~~ azionata in via monitoria da rammostrare al rispondente»), il capitolo 2 è in parte valutativo ed in parte generico («Vero che ~~XXXXXXXXXXXX~~ nel corso del 2011/2012 ebbe a scorporare le prestazioni di ~~XXXXXXXXXXXX~~ dal contratto di appalto in essere tra il medesimo ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXX~~ Costruzioni s.r.l.?»), il capitolo 3 è generico («Vero che, alla fine del 2012, ~~XXXXXXXXXXXX~~ ebbe a contestare vizi in talune opere svolte da ~~XXXXXXXXXXXX~~ e si intavolarono trattative tra le parti?»), i capitoli 4 («Conferma il contenuto dei documenti n. 1, 3, 4, 5 e 6 di parte ~~XXXXXXXXXXXX~~ ni fascicolo di primo grado da rammostrarsi al rispondente?») e 5 («Vero che nel settembre del 2012 ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXX~~ le inviò al Geom. ~~Colombo~~ la comunicazione - doc. 3 ~~XXXXXXXXXXXX~~ s.r.l. fascicolo di primo grado - da rammostrare al rispondente?») sono irrilevanti ai fini del decidere e superflui alla luce delle superiori considerazioni.

In definitiva, ne consegue che ~~XXXX~~ Costruzioni s.r.l. deve essere condannata al pagamento in favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~ della somma di € 2.960,30, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 con decorrenza come da richiesta, ossia dalla domanda (05.10.2013, data della notifica del decreto ingiuntivo) fino al saldo effettivo.

5. In ordine al governo delle spese di lite, si osserva quanto segue.

La S.C. ha affermato che, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. 18125/2017 rv. 645057).

La revoca del decreto ingiuntivo incide sia sulla somma ingiunta sia sulle spese legali della fase sommaria, caducando integralmente quel provvedimento, sicché le spese legali della fase monitoria restano a carico del ricorrente (attore sostanziale) che ebbe ad anticiparle, anche senza la necessità di una espressa pronuncia sul punto, tanto più che solo l'originaria legittimità processuale del decreto – nella specie, tuttavia, assente – avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente (cfr. Cass. 9033/2010 rv. 612671).

Resta salva la possibilità di operare la compensazione parziale o totale delle spese del giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. 19120/2009 e Cass. 2997/2004).

Non vi è ragione per riformare il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle spese di lite, che, quanto al primo grado, devono restare integralmente a carico della società ██████████ Costruzioni s.r.l., rimasta soccombente con riguardo alla pretesa creditoria avanzata da ██████████.

Infatti, il giudizio di opposizione, anche quando il decreto – come nella specie – sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nel caso in cui l'opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria (Cass. 19560/2009 rv. 609680).

Invece, tenuto conto della parziale fondatezza dell'appello ma della soccombenza nel merito, le spese del grado vanno invece compensate per un terzo nel rapporto processuale tra ██████████ Costruzioni s.r.l. e ██████████.

L'appellante va dunque condannata alla rifusione dei restanti due terzi in favore della parte appellata, da liquidarsi secondo i parametri dettati dal D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni. In particolare:

(a) alla luce del valore della controversia, si applica lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00;

(b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;

(c) non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi. Pertanto si stima equo liquidare a favore di ██████████ un compenso pari a complessivi € 1.620,00 (corrispondenti a due terzi di € 2.430,00).

Le spese di lite vanno invece compensate nel rapporto processuale tra ██████████ ██████████ e ██████████, la cui evocazione nel presente giudizio è conseguente alla chiamata in causa non condivisibilmente autorizzata in primo grado.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così giudica:

1. in parziale accoglimento dell'appello ed a parziale riforma della sentenza n. 124M/2015 pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 16.09.2015, **revoca** il decreto ingiuntivo n. 397/2013 emesso dal Giudice di Pace di Montecchio Emilia in data 17.09.2013;
2. **condanna** [redacted] Costruzioni s.r.l., per il medesimo titolo di cui al decreto ingiuntivo revocato, a pagare in favore di [redacted] e di [redacted] la somma di € 2.960,30, oltre interessi *ex art.* 231/2002 dal 05.10.2013 fino al saldo;
3. **compensa** per due terzi le spese di lite tra parte appellante e parte appellata e **condanna** [redacted] Costruzioni s.r.l. alla rifusione in favore di [redacted] di [redacted] dei residui due terzi, liquidati in complessivi € 1.620,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4. **compensa** integralmente le spese di lite tra [redacted] e di [redacted] e [redacted]

Così deciso in Reggio Emilia il 6 dicembre 2018.

Il giudice
Stefano Rago